

Il Presidente f.f.

LETTO l'art. 83, c. 1, d.l. n. 18 (conv. con mod. in L. n. 27/2020 e ult. modif. ex d.l. 28/2020 e d.l.-Rilancio) che fissa alla data dell'11/05/2020 la scadenza degli effetti del rinvio d'ufficio di tutte le cause pendenti, comprese quelle presso le Commissioni Tributarie (com. 21);

VISTO l'art. 83 c. 7 d.l. n. 18/2020 (conv. e modif. in L. n. 27/2020) ed in particolare la lett. 'g' che, per assicurare il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (com. 6) – la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2020, come da delibera C. d. M. 31/01/2020 - consente ai Capi degli Uffici giurisdizionali di disporre il rinvio delle udienze in data successiva a detta data, salve le eccezioni di cui al comma 3 (ut ultra);

LETTA la nota 6/05/2020 con cui l'Agenzia delle Entrate di Pisa, sulla base di una serie di considerazioni tecnicamente rilevanti, invita lo scrivente a voler disporre il rinvio di tutte le udienze di trattazione a data non anteriore al 30/06/2020;

AQUISITA l'adesione a detta nota, tanto del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, quanto di quello dei Commercialisti, entrambe di data 8 maggio ed anzi, ipotizzando quest'ultimo un adeguamento alle linee guida fissate dalla presidenza della CTR-Firenze, secondo le quali, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, sarebbe auspicabile un rinvio a data successiva al 31 luglio p.v., e in tali termini disponendo per le proprie udienze;

SENTITI il Direttore Amministrativo e i giudici di questa Commissione e rilevata l'unanime adesione (con un unico rilievo di perplessità);

TENUTO CONTO, da un lato, che, a tutt'oggi, non è stato ancora emanato il regolamento dirigenziale per lo svolgimento delle udienze da remoto (art. 142 d.l.-Rilancio) e che alcuno fra i giudici di quest'Ufficio è stato munito di firma digitale e dall'altro, che, pur venendo ad esistere tutti i presupposti tecnologici, le udienze dovrebbero essere fissate pur sempre nel rispetto degli inderogabili termini di cui agli artt. 31 e 32 d. lgs. n. 546/1992;

## DISPONE

*"la sospensione di ogni attività e **il rinvio generalizzato di tutte le udienze a data successiva al 31 luglio 2020**"* (cfr. nota Pres. CTR-Firenze del 5/05/2020), con salvezza di revoca del presente provvedimento, in caso di mutamento sostanziale delle condizioni ambientali in cui operare e delle tecnologie disponibili;

LETTO, poi, l'art. 83, c. 7. Lett. 'g' cit., che sottrarre al detto potere di rinvio indiscriminato, le cause di cui al precedente comma 3, lett. 'a', e cioè: *"tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*;

LETTO l'art. 3, lett. 'a', ult. parte (d.l. n. 18 cit.) secondo cui *"la dichiarazione d'urgenza è fatta dal Capo dell'Ufficio o dal suo delegato (...) con decreto non impugnabile"*;

CONSIDERATO che l'art. 68, com. 1, del cit. d.l. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020 e ulter. modif. ex art. 165 d.l. Rilancio -in G.U. 15/05/2020-) ha sospeso fino al 31 agosto 2020 i termini di versamento degli importi di cui alle cartelle di pagamento e agli avvisi già emessi, anche dagli enti territoriali (com. 2), mentre d.l.-Rilancio (art. 163) ha disposto la sospensione degli obblighi derivanti dal pignoramento presso terzi, rendendo interamente fruibili per l'esecutato le somme assoggettate alla procedura e, con altre norme (art. 160, 164 d.l. ult. cit.) ha sospeso ampi poteri del Fisco di disposizione dei propri debiti verso i contribuenti (es. sospensione dei pagamenti ex art. 48-bis dpr. n. 602/1973);

TANTO PREMESSO e valutata la complessità dell'attuale situazione storica, la *"dichiarazione di urgenza"*, necessaria per la trattazione – sempre da remoto - delle cause indefettibili, imporrà che l'accertamento prioritario della sussistenza del *"grave pregiudizio"*, avvenga alla luce della disciplina sostanziale disegnata dalla normativa fin qui susseguitasi, in particolare verificando la permanenza del concreto interesse ad agire (art. 100 cpc.), inteso come scopo pratico ottenibile con l'invocato provvedimento cautelare, che è onere della parte prospettare come immediato, effettivo e non meramente ipotetico.

Si comunichi agli ordini professionali, all'Agenzia delle Entrate di Pisa, ai singoli giudici ed al personale amministrativo

Pisa li 18/05/2020

IL PRESIDENTE f.f.  
Dr. Gaetano SCHIAVONE  
